



Dott. Francesco Terrone
Notaio

Repertorio numero 24576 - 19953

.....VERBALE.....

di assemblea straordinaria della società cooperativa "CRISALIDE- Società
Cooperativa sociale" siglabile "Crisalide - s.c.s.-", con sede in Balangero.....

.....REPUBBLICA ITALIANA.....

..L'anno duemilaventiquattro, addì venti marzo in Torino, e nel mio studio
al piano terreno in corso Stati Uniti 53.....
ad ore 18.00 (diciotto e zero zero).

..Avanti a me dottor Francesco TERRONE, Notaio in Torino ed iscritto al
Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo.....

..E' personalmente comparsa la signora :.....

- BARBONI Manuela, nata a Torino il 14 maggio 1966, domiciliata a Ba-
langero stradale Mathi n. 7, codice fiscale BRB MNL 66E54 L219M.....

cittadina italiana, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio so-
no certo, la quale dichiara che l'assemblea straordinaria della società coope-
rativa : "CRISALIDE- Società Cooperativa sociale" siglabile "Crisalide -
s.c.s.-", con sede in Balangero, in Stradale Mathi n. 7, codice fiscale e nume-
ro d'iscrizione al Registro delle Imprese di Torino: 07628390010, REA
TO-908004, iscritta all'Albo società Cooperative con il numero A106852 ca-
tegoria cooperative sociali, con durata fissata fino al 31 dicembre 2098,
iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore repertorio 22501, di
cui essa è Presidente del Consiglio di Amministrazione e socio è convenuta
in questi giorno, ora e luogo per discutere e deliberare sul seguente.....

.....ORDINE DEL GIORNO.....

- Proposta di modifica dell'art.4 dello Statuto sociale, in particolare dell'og-

Registrato al
Ufficio delle Entrate di Torino - DP
I
il 15/04/2024
n° 16987 Serie 1/T
€ 400,00

getto sociale.

- Modifica dell'art. 8 dello statuto sociale in merito alla tassa di ammissione.
- Modifica statutaria riguardante la facoltà di svolgimento di riunioni assembleari e dell'organo amministrativo mediante mezzi di telecomunicazione;.....
- Aggiornamento dello statuto sociale e della denominazione in relazione alla normativa introdotta dal D.Lgs. 112/2017 e s.m.i. in materia di "Impresa sociale", deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza a termini di statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione signora BARBONI Manuela il quale dichiara, constata e fa constare :

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata dall'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 2366 del Codice Civile e dell'articolo 27 dello statuto sociale;

- che sono presenti in proprio numero venticinque soci su trentasette soci aventi diritto a voto, come da elenco che, firmato dalla comparente e da me Notaio allego al presente atto sotto la lettera A) dispensatamene la lettura.....

- che tutti i soci partecipanti sono iscritti nel libro Soci da almeno novanta giorni e quindi legittimati a esprimere il voto ai sensi dell'articolo 2538 primo comma del Codice Civile;

-che è presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone, oltre che di essa Presidente, dei signori Lazzara Maria Cristina quale Vice Presidente , Brignone Massimiliano, Ciccaldo Gianluca e Enrici Vaion Sara quali consiglieri - - che è assente il Collegio Sindacale, ma che è stato informato della presente assemblea ed ha comunicato la sua impossibilità ad intervenire per giustificati motivi.

- che si è accertato dell'identità e della legittimazione dei presenti, ai sensi dell'articolo 2371 del Codice Civile;.....

- che l'assemblea regolarmente convocata è validamente costituita e atta per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Aperto la trattazione, il Presidente, come previsto dall'ordine del giorno, inizia a trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno e fa presente che è opportuno apportare allo statuto delle modifiche necessarie perché l'attuale statuto sociale risulti adeguato secondo le vigenti disposizioni e precisamente secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 numero 112 che regola le imprese sociali.

Il Presidente quindi in particolare propone :

- di meglio precisare l'attività sociale prevedendo anche la gestione di strutture residenziali, l'attività di appoggio scolastico e la possibilità di emettere prestiti sociali come meglio previste dalla nuova dizione dell'articolo 4 dello statuto sociale di cui il Presidente dà lettura.....

- di modificare la ragione sociale da CRISALIDE- Società Cooperativa sociale siglabile "Crisalide - s.c.s.-" a "CRISALIDE - Società Cooperativa sociale Impresa Sociale" siglabile "Crisalide - s.c.s.- impresa sociale "con conseguente modifica dell'articolo 1 dello statuto sociale.....

- di modificare l'articolo 8 dello statuto abrogando la tassa di ammissione determinata dall'Organo Amministrativo.....

- di modificare l'articolo 23 dello statuto eliminando il riferimento ai soci volontari.....

- di inserire all'articolo 24, all'articolo 30 ed all'articolo 34 il riferimento "bilancio sociale".....

- di modificare l'articolo 30 e l'articolo 31 dello statuto inserendo la possibilità che l'assemblea sia convocata anche in videoconferenza.....

- di riformulare l'articolo 36 dello statuto che regola il Consiglio di Amministrazione.....

- di modificare l'articolo 37 dello statuto inserendo la possibilità che il Consiglio di Amministrazione sia convocato anche in videoconferenza.....

Il Presidente ha quindi fatto predisporre un nuovo testo dello statuto sociale con le modifiche sopra proposte e del quale dà sommaria lettura e che sottopone all'approvazione dell'assemblea.....

Il Presidente invita l'assemblea a deliberare sugli argomenti sopra illustrati ed apre la discussione e chiede all'assemblea che preliminarmente deliberi se intende approvare le modifiche articolo per articolo o se intende approvare lo statuto in toto.....

L'Assemblea, dopo esauriente discussione sulla relazione del Presidente, delibera, con voto palese secondo l'accertamento fatto dal Presidente, di non procedere all'approvazione dei singoli articoli dello statuto, e quindi, sempre all'unanimità e con voto palese,

.....delibera:.....

- di approvare tutte le proposte sopra formulate ed in particolare di ampliare e riformulare lo scopo e l'oggetto sociale come sopra proposto dal Presidente con conseguente modifica dell'articolo 4 dello statuto sociale come sopra letto dal Presidente ;.....

- di modificare la ragione sociale in "CRISALIDE - Società Cooperativa sociale Impresa Sociale" siglabile "Crisalide - s.c.s.- impresa sociale ".....

- di approvare in toto lo statuto sociale aggiornato come sopra proposto e

sommariamente letto dal presidente e che su richiesta della comparente allego al presente verbale sotto la lettera B), al fine della pubblicità, previe le vidimazioni di legge e dispensatamene la lettura.....

Ai fini delle trascrizioni presso il Pubblico Registro automobilistico la comparente dà atto che la società cooperativa è proprietaria dei seguenti automezzi :.....

- . automezzo modello PEUGEOT EXPERT targato EF413RY.....
- automezzo modello LANCIA YPSILON targato GB176KZ.....
- automezzo modello DACIA SANDERO ROSSA targato EB021GR.....
- automezzo modello DACIA SANDERO BIANCA targato EB161GR.....
- automezzo modello FORD TRANSIT T300 L2.2TDCI targato DR123DR.....
- automezzo modello FIAT PALIO targato AY454NP.....
- automezzo modello FIAT DUCATO targato CW645EC.....
- automezzo modello RENAULT CLIO targato BS999GN.....
- automezzo modello RENAULT PASSENGER targato DV983BT.....
- automezzo modello SUZUKI VITARA targato DJ737XH.....

Ai fini delle trascrizioni presso il Pubblico Registro Immobiliare e per le volture catastali la comparente dà atto che la società cooperativa è proprietaria dei seguenti beni immobili siti in Balangero Stradale Mathi n. 7.....

a) censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Balangero al :.....

- foglio 15 mappale 743 e 291 tra loro graffiati subalterni 107 e 109 categoria B/1 classe U consistenza metri quadrati 1.165 superficie catastale totale: 380 metri quadrati, rendita catastale euro 1.083,01 via stradale Mathi 7 piano sotterraneo primo- terreno-primo-secondo.....

- foglio 20 mappale 703 subalterno 5 categoria F/1 via stradale Mathi

senza numero civico piano terreno-.....

b) terreno censito al Catasto Fabbricati del Comune di Balangero al foglio
20 numero 1222 prato irriguo classe prima di are una e centiare sessantuno
redditi dominicale Euro 1,41 ed agrario Euro 1,21.....

Le spese del presente atto, relative e conseguenti sono a carico della società
cooperativa.....

Per la registrazione si chiedono le agevolazioni ai sensi del Decreto Legisla-
tivo 117/2017 e sue modifiche ed integrazioni

La comparente informata circa la finalità, la natura e le conseguenze del trat-
tamento dei suoi dati personali consente, ai sensi del Decreto Legislativo
196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 GDPR il trattamento dei suoi dati
personali per le finalità della redazione e della conservazione del presente
atto e conferma essere state dallo stesso Notaio rispettate tutte le prescrizioni
di cui all'articolo 9 del Decreto sopra citato.....

Null'altro essendovi da deliberare la presente assemblea viene chiusa essendo
le ore 18.45 (diciotto e quarantacinque).

.....Del che richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale, in
parte dattiloscritto da persona fida e per il resto scritto a mano da me su pagi-
ne intere sei e linee cinque della settima di fogli due che leggo alla compa-
rente che lo approva e con me lo firma, in ogni foglio, ad ore 18.45 (diciotto
e quarantacinque).....

In originale firmato: Manuela Barboni - Francesco Terrone Notaio.....

CRISALIDE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

Sede Legale Stradale Mathi, 7- BALANGERO TO

Iscritta al Registro Imprese di TORINO - C.F. e n. Iscrizione 07628390010

Capitale Sociale € 11.441,00 interamente versato

P.IVA n. 07628390010

TORINO, 20.03.2024

Iscritta al R.E.A. di TORINO al n. 908004

RICEVUTA CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA E PRESENZE DEL 20 MARZO 2024 ORE 17.00 PRESSO LA SEDE DELLO STUDIO NOTAIO F. TERRONE

	RICEVUTA	PRESENZA
1- Aseglio Castagnet Roberto		
2- Bagnato Antonio		
3- Barboni Manuela	<i>Manuela Barboni</i>	<i>Manuela Barboni</i>
4- Bertazzi Luca	<i>Luca Bertazzi</i>	<i>Luca Bertazzi</i>
5- Bertoli Elisabetta	<i>Elisabetta Bertoli</i>	<i>Elisabetta Bertoli</i>
6- Bertolotti Floriana	<i>Floriana Bertolotti</i>	<i>Floriana Bertolotti</i>
7- Boggi Laura		
8- Bonino Aldo	<i>Aldo Bonino</i>	<i>Aldo Bonino</i>
9- Brignone Massimiliano	<i>Massimiliano Brignone</i>	<i>Massimiliano Brignone</i>
10- Bruno Luca Giacomo	<i>Luca Giacomo Bruno</i>	<i>Luca Giacomo Bruno</i>
11- Capasso Antonietta	<i>Antonietta Capasso</i>	<i>Antonietta Capasso</i>
12- Cicaldo Gianluca	<i>Gianluca Cicaldo</i>	<i>Gianluca Cicaldo</i>
13- Colognesi Aurora	<i>Aurora Colognesi</i>	<i>Aurora Colognesi</i>
14- Costa Salute Martina	<i>Martina Costa Salute</i>	<i>Martina Costa Salute</i>
15- Di Monte Patrizia		
16- De Raffaele Elena		
17- Enrici Valon Sara	<i>Sara Enrici</i>	<i>Sara Enrici</i>
18- Fornero Carola	<i>Carola Fornero</i>	<i>Carola Fornero</i>
19- Ghibaudi Dario	<i>Dario Ghibaudi</i>	<i>Dario Ghibaudi</i>
20- Giacomelli Claudia		
21- Lazzara Maria Cristina	<i>Maria Cristina Lazzara</i>	<i>Maria Cristina Lazzara</i>
22- Lombardo Chiara	<i>Chiara Lombardo</i>	<i>Chiara Lombardo</i>
23- Maronero Marta	<i>Marta Maronero</i>	<i>Marta Maronero</i>
24- Metta Francesca	<i>Francesca Metta</i>	<i>Francesca Metta</i>
25- Morella Paolo M.	<i>Paolo M. Morella</i>	<i>Paolo M. Morella</i>
26- Mosani Sara		
27- Novarino Martina	<i>Martina Novarino</i>	<i>Martina Novarino</i>

Manuela Barboni

F. Terrone



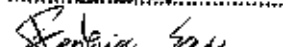
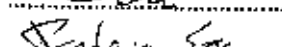
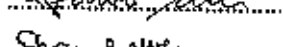
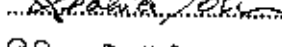
- 28- Pasqua Gianluigi
 29- Perotto Daniela M.C.
 30- Ressa Alberto
 31- Rusinà Erika
 32- Sanna Federica
 33- Spettoli Chiara
 34- Vinardi Beborah




.....

.....



.....

.....

.....

.....

SOCI VOLONTARI

- 1- Lazzara Carmelino
 2- Menegatti Marco
 3- Nepote Fus Ivana
 4- Santi Paolo

.....

.....

.....

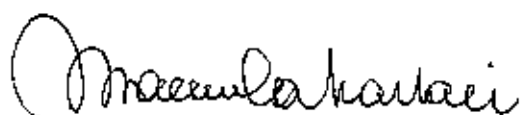
.....

.....

.....

.....

.....





Allegato B) all'atto 24576 - 19953 di repertorio rogito notaio Francesco Ter-
rone.....

..... STATUTO.....

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO DELLA
SOCIETA'.....

ARTICOLO 1 - Denominazione - E' costituita una società cooperativa deno-
minata: "CRISALIDE - Società Cooperativa sociale Impresa Sociale" valida-
mente siglabile in "Crisalide - s.c.s. impresa sociale"......

Alla società si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi specia-
li sulle Cooperative e le disposizioni in materia di società per azioni in quan-
to compatibili con la disciplina cooperativistica. La cooperativa, inoltre, è di-
sciplinata dalla Legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni ed
integrazioni e dalle norme contenute nel D.Lgs 112/2017, ove applicabili;.....

ARTICOLO 2 - Sede - La Cooperativa ha sede legale in Balangero (TO) al-
l'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro
delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del co-
dice civile e potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresen-
tanze anche altrove.....

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nel-
l'ambito del territorio comunale ed ai sensi dell'art. 2365 C.C. il trasferimen-
to della sede sociale nel territorio nazionale e l'istituzione e la soppressione
di sedi secondarie.....

ARTICOLO 3 - Durata - La durata della Società è fissata fino al 31 (trentu-
no) dicembre 2098 (duemilanovantotto), ma potrà essere prorogata o sciolta
anticipatamente con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.....

ARTICOLO 4 - Scopo e oggetto - La Cooperativa, senza fini di speculazione privata, persegue la funzione sociale, lo scopo e i principi mutualistici senza fini di speculazione privata previsti dall'art. 45 della Costituzione.....

La Cooperativa ai sensi dell'art. 2511 del codice civile ha scopo mutualistico e, ai sensi dell'art. 2521, comma secondo, del codice civile, può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.....

Ai sensi dell'art. 2521 del codice civile i rapporti tra la società ed i soci possono essere disciplinati da un regolamento che determina i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci.....

La cooperativa si propone innanzi tutto lo scopo di perseguire in forma mutualistica e senza fini di lucro l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, sociali e professionali, operando nell'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione dei cittadini, attraverso la gestione di servizi sociali socio - sanitari, assistenziali ed educativi.....

La Cooperativa si avvale, nello svolgimento della propria attività prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori.....

Considerata l'attività mutualistica della società nonché i requisiti e gli interessi dei soci, la Cooperativa si propone come oggetto la gestione, in forma stabile o temporanea, in conto proprio o per conto terzi di:.....

-gestione in proprio o per conto terzi di strutture residenziali e semi residenziali, a carattere educativo o terapeutico, quali a titolo esemplificativo gruppi appartamento, centri diurni ed altre strutture di accoglienza e socializzazione, quali case-famiglia, comunità alloggio, dormitori, centri di ascolto, gruppi di auto-aiuto e mutuo-aiuto, e simili;.....

-attività di pre - post scuola e di appoggio scolastico;.....

- educazione, istruzione e formazione professionale nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;.....
- informazione culturale e democratica finalizzata alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi della condizione giovanile, del disagio, della devianza e di ogni altra forma di emarginazione e delle politiche sociali ai fini di una incisiva opera educativa e di prevenzione;.....
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, quali centri vacanza per minori, soggiorni e turismo sociale per adulti, anziani, disabili, centri socio-culturali, centri di incontro, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.....

La cooperativa deve essere retta dai principi della mutualità con l'esclusione di ogni finalità speculativa.....

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la cooperativa potrà esercitare tutte le attività di interesse comune o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, nelle forme e nei modi che si riveleranno di volta in volta più convenienti ed opportuni, e partecipare a gare di appalto di Enti pubblici e privati.....

La cooperativa potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti sociali limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto sotto l'osservanza della normativa tempo per tempo vigente in materia e, in particolare, delle norme che disciplinano la raccolta del risparmio tra il pubblico.....

La società potrà per il raggiungimento degli scopi sociali:.....

- compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari

e finanziarie, queste ultime in via non prevalente a scopo di stabile investimento e non nei confronti del pubblico;.....

- assumere partecipazioni, sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, in società, enti di qualsivoglia natura e consorzi esistenti o da costituire, aventi scopi analoghi o comunque funzionali al raggiungimento del proprio oggetto sociale;.....

- integrare, sia in modo permanente, sia secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altre strutture cooperative, promuovendo ed aderendo a cooperative, sociali e non, consorzi ed altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo;.....

- concedere, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e senza carattere di professionalità, fidejussioni, avalli ed altre garanzie in genere, anche a favore di terzi.....

- aderire a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art. 2545 septies C.C.——

Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge ed in particolare della normativa in tema di intermediazione e di attività riservate agli iscritti a collegi, ordini e albi professionali.....

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, ai sensi dell'art. 2516 del codice civile, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.....

In funzione della qualità e quantità dei rapporti mutualistici la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.....

La cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, ai sensi

dell'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.....

TITOLO II - SOCI.....

ARTICOLO 5 - Numero e requisiti.....

Il numero dei soci è illimitato e comunque non può essere inferiore a quello stabilito dalle leggi che disciplinano l'attività delle società cooperative.....

Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che esercitano arti o mestieri attinenti all'impresa esercitata dalla cooperativa e che per la loro effettiva capacità di lavoro e specializzazione professionale possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale e attivamente cooperare al suo esercizio e sviluppo e che non abbiano interessi contrastanti con la cooperativa.....

Ad essi sono richiesti i seguenti requisiti:.....

- regolarità della propria personale posizione nei confronti delle normative nazionali ed internazionali in materia di immigrazione, permanenza sul suolo straniero e capacità lavorativa;.....
- per i soci che svolgono direttamente, in qualità di operatori, mansioni di carattere socio sanitario ed educativo: capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, possesso del titolo idoneo alla realizzazione continuativa dell'attività per cui esso è richiesto dalla normativa italiana e comunitaria;.....
- per i soci che non svolgono direttamente, in qualità di operatori, mansioni di carattere socio sanitario ed educativo: proporzionata e adeguata capacità di svolgere le proprie mansioni in relazione alla qualità che essi assumono con l'ingresso in cooperativa;.....
- in ogni caso approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesi-

mo.....

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini e partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.....

E' consentita l'ammissione a soci cooperatori di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente e comunque nei limiti stabili dalla legge e dall'art. 14 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.....

Possono inoltre essere ammessi soci speciali persone fisiche ai sensi dell'art. 9 del presente statuto.....

Possono essere ammessi soci volontari che prestano la loro opera gratuitamente ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 381/1991.....

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.....

I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci.....

Possono essere ammessi come soci ai sensi dell'art. 11) della legge 8 novembre 1991 n. 381 anche persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività della Cooperativa.....

Possono aderire alla Cooperativa persone esercenti attività di assistenza e di consulenza ai sensi dell'art. 10) della legge 8 novembre 1991 n. 381.....

Possono essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori e soci sovventori persone fisiche o persone giuridiche.....

ARTICOLO 6 - Domanda - Chi intende diventare socio cooperatore deve presentare domanda all'organo amministrativo indicando:.....

- a) nome, cognome o denominazione, luogo e data di nascita, domicilio o sede legale, cittadinanza o nazionalità, eventuale numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese o altri Registri;.....
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento;.....
- c) il numero delle azioni che intende sottoscrivere che non potrà essere inferiore a quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione;.....
- d) la dichiarazione di attenersi all'atto costitutivo e allo statuto della società nonché alle delibere già legalmente adottate dagli organi sociali, nonché ai regolamenti interni;.....
- e) l'obbligo di prestare il proprio lavoro in cooperativa in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa;.....
- f) la dichiarazione relativa alla categoria in cui intende essere ammesso, in particolare se intende essere ammesso alla categoria di cui all'art. 9 del presente statuto.....

ARTICOLO 7 - Procedura di ammissione - L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti dalla Legge e dal presente statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità e la rispondenza della domanda al precedente art. 6, delibera in merito alla domanda ai sensi dell'art. 2528 del codice civile e deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione, comunicandola all'interessato.....

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.-----

La delibera di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.-----

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci solamente dopo che il richiedente abbia effettuato i versamenti richiesti.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.-----

ARTICOLO 8 - Obblighi dei soci cooperatori-----

I soci cooperatori sono obbligati:-----

- a sottoscrivere e a versare le azioni con le modalità e nei termini previsti dal Consiglio di Amministrazione;-----

- a versare l'eventuale sovrapprezzo ai sensi dell'articolo 2528 del codice civile con le modalità e per l'importo annualmente determinati dall'assemblea; all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali;-----

- a comunicare tempestivamente ogni cambio di indirizzo-----

- a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa-----

I soci cooperatori partecipano alla vita sociale e cooperano all'attuazione del-

lo scambio mutualistico ed all'incremento dell'attività sociale.

ARTICOLO 9 - Soci speciali -

L'organo amministrativo, tenuto conto di quanto indicato nella domanda di ammissione, ammette i nuovi soci operatori nella speciale categoria dei soci di cui al terzo comma dell'art. 2527 c.c.

Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale, ovvero al loro inserimento nell'impresa.

I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori.

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali:

- coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;
- coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce almeno:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale che non può comunque superare il limite di cinque anni;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa.

I soci speciali hanno diritto di partecipare alle assemblee ed esercitano il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio; non possono rappresentare in assemblea altri soci, non

possono essere eletti amministratori e non possono esercitare i diritti previsti dall'art. 2393 e 2393 bis C.C.

E' in ogni caso esclusa l'erogazione ai soci speciali dei ristorni con le modalità dell'aumento del capitale sociale o dell'emissione di strumenti finanziari. —

I soci speciali devono adempiere ai doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero devono rispettare gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale ed hanno i doveri previsti per i soci cooperatori ordinari in quanto compatibili.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, ed inoltre per i seguenti motivi:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell'apposito regolamento, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 12.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissio-

ne, egli abbia rispettato i doveri di cui innanzi. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.....

Per ogni altro aspetto di disciplina dei soci speciali si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista per i soci cooperatori.....

ARTICOLO 10 - Scioglimento del rapporto sociale - La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione e per causa di morte o, nel caso di persona giuridica per estinzione.....

ARTICOLO 11 - Recesso - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio.....

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;.....

- il cui rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.....

Il recesso è ammesso per i soci in regola con gli impegni sociali e deve essere motivato.....

Spetta all'organo amministrativo constatare la sussistenza dei motivi che legittimano il recesso.....

Modalità ed effetti del recesso sono regolati dall'art. 2532 C.C.....

Il recesso non può essere parziale.....

A seguito del recesso del socio lavoratore si risolve l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi dei precedenti articoli.....

ARTICOLO 12 - Esclusione - L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio cooperatore;.....

- che, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, cagioni alla Cooperativa con fatti dolosi o colposi un danno ingiusto;.....
- che svolga in proprio imprese identiche o affini con quelle della società;.....
- nei cui riguardi sia stata avviata una procedura fallimentare o una qualsiasi procedura concorsuale;.....
- che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;.....
- che nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti o commetta gravi mancanze e/o inadempimenti previsti nel regolamento interno quale causa di licenziamento;.....
- il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;.....
- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5 senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo.....

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione ricorrendo alla procedura arbitrale di cui al successivo articolo 46, nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione.—

A seguito dell'esclusione del socio lavoratore si risolve con effetto immediato l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi dei precedenti articoli.....

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.....

ARTICOLO 13 - Morte del socio- In caso di morte spetta agli eredi il rimborso delle azioni di capitale interamente liberate ed eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al successivo articolo.....

ARTICOLO 14 - Rimborso delle azioni - I soci cooperatori receduti ed esclusi e gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso delle azioni interamente liberate ed eventualmente rivalutate.....

La liquidazione delle azioni avrà luogo, ai sensi dell'art. 2535 del codice civile, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operante, limitatamente al socio, e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni eventuale credito.....

Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del precitato bilancio e potrà essere corrisposto in più rate nel caso ed in osservanza dell'articolo 2535 del codice civile. In tal caso l'organo amministrativo potrà, a suo insindacabile giudizio, dilazionare il rimborso fino a 5 (cinque) anni dall'approvazione del suddetto bilancio, in più rate, con la corrispondenza dei relativi interessi legali.....

Le azioni per le quali non sarà chiesto il rimborso nel termine di cinque anni dalla perdita della qualità di socio saranno devolute, con delibera dell'organo amministrativo, a riserva straordinaria.....

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa è responsabile verso la società e verso i terzi secondo le prescrizioni dell'articolo 2536 del Codice Civile..

ARTICOLO 15 - Azioni e trasferimento delle azioni - Le azioni sono sempre nominative.....

Le azioni non possono essere cedute o essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, e si applica l'articolo 2530 del codice civile.....

Le azioni dei soci cooperatori non vengono emesse ai sensi dell'art. 2346

C.C.....

TITOLO III - SOCI FINANZIATORI.....

ARTICOLO 16 - Soci finanziatori e strumenti finanziari partecipativi.....

La cooperativa può emettere, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, strumenti finanziari partecipativi, che attribuiscono ai relativi sottoscrittori, persone fisiche o giuridiche, la qualifica di soci finanziatori.....

Ciascuna categoria di soci finanziatori è iscritta in una separata sezione del libro soci.....

Ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori in quanto compatibili.....

Ai soci finanziatori non si applicano le disposizioni che concernono i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento..

ARTICOLO 17 - Conferimenti dei soci finanziatori.....

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad apposita sezione del capitale sociale.....

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti.....

In caso di conferimento in denaro, i versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori devono essere effettuati, quanto al venticinque per cento, all'atto della sottoscrizione secondo le norme dettate in tema di società per azioni.....

Le partecipazioni dei soci finanziatori sono rappresentate da azioni nominative trasferibili del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento) ciascuna.....

Le azioni dei soci finanziatori potranno non essere emesse.....

Non si applicano ai soci finanziatori i limiti minimi e massimi previsti dal-

l'art. 2525 del codice civile.....

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori è di competenza dell'assemblea straordinaria; si applicano gli articoli 2438 e seguenti del codice civile.....

In caso di emissione di azioni destinate a soci finanziatori, spetta a tutti i soci, ivi compresi i soci cooperatori, il diritto di opzione sulle medesime, in conformità alla disciplina prevista in materia di società per azioni; tuttavia l'assemblea straordinaria che delibera l'emissione può, su proposta motivata degli amministratori, escludere o limitare tale diritto di opzione secondo la disciplina delle società per azioni. Sono inoltre fatti salvi, con riferimento ai soci cooperatori, i limiti di cui all'art. 2514, comma 1, lettera b), del codice civile. La medesima deliberazione dell'assemblea straordinaria stabilisce l'importo complessivo dell'emissione, il prezzo di emissione delle azioni e i compiti degli amministratori ai fini del collocamento delle azioni emesse.....

ARTICOLO 18 - Diritti patrimoniali e amministrativi dei soci finanziatori.....

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili; ad esse spetta un dividendo pari a due punti percentuali in più rispetto al limite massimo previsto per i dividendi attribuibili ai soci cooperatori, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente statuto riguardanti le cooperative a mutualità prevalente.....

Ogni socio finanziatore ha diritto ad un voto qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte.....

Relativamente agli strumenti finanziari partecipativi offerti in sottoscrizione al socio cooperatore, o comunque dallo stesso posseduti, non spetta diritto di voto. I soci finanziatori esercitano il proprio diritto di voto nell'assemblea ge-

nerale, nella quale è peraltro effettuata, a seguito della discussione generale a cui partecipano tutti i soci, una votazione separata dedicata ai soci finanziatori medesimi.....

In ogni singola assemblea generale, ai soci finanziatori spetta comunque un numero complessivo di voti non superiore ad un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati nella medesima assemblea (art. 2526, comma 2, c.c.). Ove venga superato tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ridotti in proporzione entro la misura consentita; a tal fine verrà applicato, al voto di ciascun socio finanziatore, un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti consentito a tutti i soci finanziatori ed il numero di voti da essi effettivamente espressi, con la precisazione che, all'esito di tale operazione, il voto del socio finanziatore può avere anche un valore frazionario inferiore all'unità.....

I soci finanziatori in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale potranno nominare un amministratore. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soci finanziatori.....

ARTICOLO 19 - Trasferimento delle azioni dei soci finanziatori.....

Le azioni dei soci finanziatori possono essere trasferite solo previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.....

A tal fine, il socio finanziatore dovrà comunicare all'organo amministrativo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la propria intenzione di alienare, le generalità del cessionario, l'eventuale somma richiesta come prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo decide entro trenta giorni sul gradimento. Qualora quest'ultimo venga negato, ove si tratti di trasferimento a titolo oneroso l'organo amministrativo dovrà indicare un

altro acquirente gradito, che sia disposto a stipulare l'atto di acquisto delle azioni entro trenta giorni dalla data della deliberazione. Qualora, comunque, entro trenta giorni dalla comunicazione della richiesta di gradimento il socio finanziatore non riceva alcuna risposta, lo stesso sarà libero di cedere le proprie azioni a chiunque.....

In caso di trasferimento delle partecipazioni azionarie senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non potrà essere iscritto nel libro soci.....

Ai fini di quanto sopra stabilito, sono equiparati al trasferimento delle azioni la costituzione su di esse di diritti reali o personali di godimento che diano diritto al voto.....

ARTICOLO 20- Recesso dei soci finanziatori.....

I soci finanziatori hanno diritto di recedere dalla società nei soli casi previsti dagli articoli 2437 e seguenti del codice civile.....

ARTICOLO 21 - Successione per causa di morte del socio finanziatore.....

Le partecipazioni azionarie dei soci finanziatori sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.....

In caso di trasferimento per causa di morte ad una pluralità di soggetti, i diritti relativi dovranno essere esercitati da un rappresentante comune; si applica l'articolo 2347 del codice civile.....

La società procede all'iscrizione del trasferimento per causa di morte nel libro soci su presentazione del certificato di morte, di copia dell'eventuale testamento e di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante la qualità di erede o legatario delle azioni; detti documenti sono conservati dalla società.....

TITOLO IV.....

ARTICOLO 22 - Soci Sovventori.....

Nel caso in cui vengano costituiti dalla cooperativa fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, la società può ammettere soci sovventori secondo le disposizioni e con le finalità dell'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.....

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative del valore di Euro 500,00 (cinquecento virgola zerozero) ciascuna; la quota complessiva detenuta da ciascun socio sovventore non può essere inferiore ad Euro 1.000,00 (mille virgola zerozero) nè superiore ai limiti di legge.....

Le azioni dei soci sovventori non vengono emesse ai sensi dell'art. 2346 C.C. e la cooperativa rilascia ai soci apposita dichiarazione attestante il numero delle azioni sottoscritte.....

I rapporti ed i diritti dei soci sovventori sono stabiliti in apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci. Salvo che sia diversamente disposto dal regolamento le azioni sono liberamente trasferibili.....

L'ammissione dei soci sovventori, nonché i rapporti e i diritti ad essi inerenti, sono disciplinati con apposito regolamento che deve stabilire:.....

a) - il termine minimo di durata del conferimento;.....

b) - i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;.....

c) - il regime di trasferibilità;.....

d) - i diritti patrimoniali in caso di recesso.....

e) - i diritti di voto , spettanti fino ad un massimo di 5, in relazione all'ammontare dei conferimenti.....

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare i limiti di legge.....

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.....

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera b), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.....

f) - i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'ammissione dei soci.....

Oltre che nei casi previsti dalla legge, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dal regolamento.....

Ai soci sovventori si applicano le disposizioni previste a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto; non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.....

TITOLO V - PATRIMONIO E BILANCIO.....

ARTICOLO 23 - Patrimonio -.....

Il patrimonio della Società è costituito:.....

a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato;.....

- dalle azioni dei soci cooperatori, soci speciali e soci persone giuridiche del valore di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna;.....

Le azioni complessivamente detenute da ciascun Socio non possono essere superiori ai limiti di legge;.....

- dalle azioni dei soci finanziatori del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna;.....

- dalle azioni dei soci sovventori del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna destinate al fondo per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale;.....

- dalle azioni dei soci volontari del valore nominale di Euro 26,00 (ventisei) ciascuna;.....

b) dalla riserva legale;.....

c) dalla riserva straordinaria.....

d) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.....

Per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2518 del codice civile, risponde solo la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle azioni sottoscritte.....

Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente al raggiungimento degli scopi sociali.....

Le riserve sono indivisibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2545 ter C.C. e non possono essere distribuite tra i soci neppure in caso di scioglimento della società.....

ARTICOLO 24 - Bilancio -.....

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio e del bilancio sociale da compilarsi con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali. Le relazioni al bilancio dell'organo amministrativo e dei sindaci, se nominati, debbono indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ai sensi dell'art. 2545 del codice civile. Gli amministratori e i sindaci, se nominati, hanno l'obbligo di documentare nella nota integrativa al bilancio la condizione di prevalenza cioè lo svolgimento dell'attività della cooperativa prevalentemente in favore dei soci, ai sensi degli artt. 2512 e 2513 C.C.....

ARTICOLO 25 - Utili

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:.....

- a) una quota a riserva legale, nella misura prevista dalla legge;.....
- b) una quota al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura del 3% (tre per cento) ai sensi dell'art. 8 Legge 31 gennaio 1992, n. 59;.....
- c) alla distribuzione dei dividendi ai soci finanziatori e sovventori nei limiti stabiliti dalla legge e dal presente statuto;.....
- d) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;.....
- e) ai soci cooperatori in forma di dividendo nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea nei limiti di legge;.....
- f) a riserva straordinaria;.....
- g) ad ogni altro fondo costituito dall'assemblea e/o previsto per legge;.....

h) una quota ad appositi fondi di accantonamento o mutualistici da devolversi a copertura dei costi per la realizzazione di scopi sociali prescelti dall'Assemblea.....

ARTICOLO 26 -Ristorni -.....

Qualora i risultati economici di esercizio lo consentano, l'assemblea dei soci che approva il bilancio può destinare a favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, nel rispetto e nei limiti delle vigenti leggi in materia, mediante una o più delle seguenti forme:.....

- erogazione diretta;.....

- emissione di nuove azioni di capitale.....

Allo stesso modo la suddetta assemblea dei soci può ratificare lo stanziamento dei trattamenti di cui sopra operato dagli amministratori.....

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà in ogni caso essere effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento (o deciso dall'assemblea dei soci) e comunque tenendo conto di uno o più dei seguenti elementi:.....

a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;.....

b) la qualifica / professionalità;.....

c) i compensi erogati;.....

d) il tempo di permanenza nella società;.....

e) la tipologia del rapporto di lavoro.....

TITOLO VI - REQUISITI DI MUTUALITA' PREVALENTE.....

ARTICOLO 27 - In conformità dell'art. 2514 C.C.:.....

- E' vietata la distribuzione di dividendi ai soci cooperatori in misura superio-

re all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.....

- E' vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.....

- E' vietato distribuire riserve tra i soci cooperatori.....

In caso di scioglimento della cooperativa è obbligatoria la devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione dello sviluppo e della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992, numero 59.....

Tali clausole relative ai requisiti della mutualità prevalente sono inderogabili e devono essere di fatto osservate, qualora la cooperativa intenda mantenere la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente.....

TITOLO VII - ORGANI SOCIALI: FUNZIONAMENTO E POTERI.....

ARTICOLO 28 - Sono organi della società:.....

l'Assemblea dei Soci;.....

il Consiglio di Amministrazione;.....

il Collegio Sindacale, se nominato.....

ARTICOLO 29 - Assemblee - L'Assemblea è costituita dai soci.....

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando con le limitazioni di cui all'art.2367 ultimo comma del codice civile ne sia stata fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo dei soci. In questo ultimo caso gli amministratori devono convocare l'assemblea senza ritardo.....

L'assemblea può anche essere convocata dal Collegio Sindacale nel caso pre-

visto dall'art. 2406 C.C.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge.

ARTICOLO 30 - Convocazione assemblee - L'assemblea deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purchè in Italia.

L'Assemblea potrà essere convocata anche attraverso strumenti di videoconferenza.

L'Assemblea è convocata con avviso che dovrà essere affisso sia nei locali della sede legale e delle eventuali sedi secondarie della società e sia comunicato ai soci nel domicilio risultante dal libro dei soci con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (lettera raccomandata A.R., lettera raccomandata a mano con firma di ricevuta, fax, telefax, posta elettronica, ecc.) almeno otto giorni prima dell'assemblea stessa.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima. In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando siano presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto di voto e ad essa partecipi la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui sopra dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo

non presenti.-----

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la convocazione entro centottanta giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.-----

ARTICOLO 31 - Costituzione assemblee - L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza, da soggetto designato dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.-----

L'Assemblea nomina un segretario.-----

Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario.-----

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni ai sensi dell'art. 2371 C.C.-----

Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal notaio.-----

Si prevede la possibilità, ricorrendone i presupposti logistico-organizzativi che ne consiglino o ne rendano obbligatoria la possibilità, che l'Assemblea sia convocata validamente attraverso strumenti di videoconferenza teleconferenza previo accertamento dell'identità dei partecipanti, permettendo agli stessi di visionare i documenti in discussione, seguire il dibattito, intervenire nello stesso, permettendone il voto.-----

Nel computo delle presenze all'assemblea sia ordinaria che straordinaria si tiene conto di coloro che partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.....

In apertura di ogni assemblea viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale, che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.....

ARTICOLO 32 - Quorum costitutivi e deliberativi - In prima convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.....

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.- Tuttavia l'assemblea straordinaria chiamata a deliberare sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla fusione o sulla scissione della società, sul trasferimento della sede legale in altro Comune, lo scioglimento e la liquidazione della società sarà regolarmente costituita e delibererà, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza diretta ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti di tutti i soci iscritti nel libro soci ed aventi diritto al voto.....

ARTICOLO 33 - Diritto di voto - Hanno diritto di voto in assemblea i soci iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel Libro Soci e che non siano in mora con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla società.....

Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.....

Il socio può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro socio cooperatore non amministratore o sindaco della società e con i limiti di cui all'art. 2372 del codice civile.....

Ogni socio non può avere più di due deleghe ai sensi dell'art. 2539 del codice civile.....

ARTICOLO 34 - Assemblea ordinaria -.....

All'Assemblea ordinaria è inderogabilmente attribuito il potere di:.....

- approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale, il bilancio sociale ed eventualmente il bilancio preventivo;.....

- deliberare sulla destinazione degli eventuali utili e sulla copertura delle perdite;.....

- procedere alla nomina e revoca degli organi sociali;.....

- deliberare l'eventuale compenso da corrispondersi agli Amministratori per la loro attività collegiale e determinare il compenso del Collegio Sindacale, se nominato, e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;.....

- deliberare sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci;.....

- approvare i regolamenti interni, con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;.....

- deliberare sulla destinazione dei fondi eventualmente accantonati per fini di mutualità;.....

- deliberare sull'eventuale erogazione di ristorni;.....

- deliberare sulle domande di ammissione non accolte dal Consiglio di Amministrazione;.....

L'Assemblea ordinaria, inoltre, delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla Legge o dallo statuto alla competenza dell'Assemblea.....

ARTICOLO 35 - Assemblea straordinaria-.....

All'assemblea straordinaria è attribuito il potere di deliberare:.....

- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, comprese quelle che riguardano le clausole mutualistiche (art. 2514 C.C.), sulla proroga della durata o sullo scioglimento anticipato della società;.....
- sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;.....
- su ogni altra materia espressamente attribuita dalla Legge alla sua competenza.....

ARTICOLO 36 - Consiglio di Amministrazione -.....

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da tre a nove, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.....

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci ma la maggioranza degli Amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche ai sensi dell'art. 2542 C.C.....

E' fatta salva, a favore dei soci finanziatori, la riserva di nomina degli amministratori, nel numero loro spettante conformemente a quanto disposto dall'articolo 18.....

I consiglieri non soci dovranno essere in possesso di particolari requisiti di indipendenza e professionalità, quali comprovata esperienza amministrativa, organizzativa o tecnica in relazione alle attività poste in essere, possesso di adeguati titoli di studio, esperienza pluriennale nella gestione e amministra-

zione di cooperative sociali, imprese sociali, enti del Terzo Settore.....

Tutti gli amministratori dovranno essere in possesso di requisiti di onorabilità quali: non essere mai stati condannati neppure in primo grado per reati contro il patrimonio, contro la persona, per reati di natura societaria o che abbiano in ogni caso comportato l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.....

I componenti dell'organo amministrativo durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili e a norma dell'articolo 2542 C.C.....

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti.....

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purchè la maggioranza sia sempre costituita da soci cooperatori.....

ARTICOLO 37 - Adunanze e deliberazioni -

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in luogo diverso della sede sociale, purchè in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario.

La convocazione viene fatta dal presidente con avviso trasmesso a ciascun membro del consiglio e del Collegio Sindacale, se nominato, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno 1 (un) giorno prima.....

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano

presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica.....

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.....

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.....

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente o dall'amministratore designato dagli intervenuti.....

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.....

Ai sensi dell'art. 2388 terzo comma del codice civile, non è ammesso il voto per rappresentanza.....

Ai sensi dell'art. 2391 C.C. ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di un amministratore delegato deve astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.....

In tali casi, inoltre, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.....

Per agevolare il coinvolgimento dei consiglieri è consentita la partecipazione anche attraverso strumenti di videoconferenza teleconferenza previo accertamento dell'identità dei partecipanti, permettendo agli stessi di visionare i documenti in discussione, seguire il dibattito, intervenire nello stesso, permet-

tendone il voto.....

Nel computo delle presenze al Consiglio di Amministrazione si tiene conto

di coloro che partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza....

In apertura di ogni riunione del Consiglio viene nominato tra i presenti un se-

gretario, il quale redige il verbale, che deve essere firmato dal Presidente e

dal Segretario.....

ARTICOLO 38 - Poteri - Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i

poteri per la gestione ordinaria e straordinaria e di disposizione della società

nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 2512 C.C. in materia di mutualità pre-

valente e spetta inoltre, in via esclusiva, la competenza per adottare le delibe-

re concernenti il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale e l'i-

stituzione o soppressione di sedi secondarie.....

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 del codice

civile, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad

uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente.....

Ai sensi dell'articolo 2544 primo comma del codice civile non possono esse-

re delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dall'art. 2381 del

codice civile, i poteri in materia di ammissione, recesso, esclusione dei soci e

le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.....

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio

Sindacale in merito al generale andamento della gestione e sulla sua prevedi-

bile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro di-

mensioni o caratteristiche, effettuate dalla società o dalle sue controllate al-

meno ogni centoottanta giorni ai sensi dell'art. 2381, 5° comma, C.C.....

ARTICOLO 39 - Compensi agli amministratori.....

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni.....

Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori. Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.....

ARTICOLO 40 - Rappresentanza - La firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio di amministrazione ed agli Amministratori Delegati, nei limiti della delega ad essi conferita.....

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente. Il concreto esercizio dei poteri di rappresentanza da parte del Vice Presidente attesta nei confronti dei terzi l'assenza o l'impedimento del Presidente e esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità.....

ARTICOLO 41 - Collegio Sindacale - Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge oppure per scelta volontaria dell'assemblea, si compone di tre Sindaci Effettivi e due supplenti, dura in carica per tre esercizi, scadendo alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.....

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.....

Per le cause di decadenza ed ineleggibilità si applica l'art. 2399 del codice civile.....

ARTICOLO 42 - Funzioni - Il Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2403 del codice civile, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei

principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.....

Ove possibile, ai sensi dell'articolo 2409 bis del codice civile, il Collegio Sindacale esercita, inoltre, la revisione legale dei conti. In tal caso il Collegio Sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.....

I Sindaci sono tenuti ad intervenire alle Assemblee ed alle sedute del Consiglio di Amministrazione.....

Il Collegio Sindacale accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture.....

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.....

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano al Collegio Sindacale tutte le disposizioni previste in materia di Collegio Sindacale della Società per azioni.....

ARTICOLO 43 - Revisione - Nel caso in cui la revisione legale dei conti non venga effettuata dal Collegio Sindacale, la medesima viene esercitata da un Revisore legale o da una società di revisione iscritti nell'apposito Registro.....

Il Revisore legale o la Società di Revisione incaricati della revisione legale dei conti svolgono le funzioni e sono nominati in base alle disposizioni previste nell' articolo 2409 bis primo comma del codice civile e del D.Lgs. 39/2010.....

L'incarico di revisione legale è conferito dall'assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale. L'incarico ha durata per tre esercizi, scadendo alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo

esercizio della carica.....

TITOLO VIII - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE -.....

ARTICOLO 44 - L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento della Società procede alla nomina di uno o più liquidatori ai sensi di legge.....

Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione che trattasi di società in liquidazione.....

Alla liquidazione si applicano gli articoli 2484 e seguenti del codice civile.....

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.....

TITOLO IX - REGOLAMENTO INTERNO -.....

ARTICOLO 45 - Il funzionamento della Cooperativa è disciplinato da uno o più regolamenti interni da compilarsi a cura dell'organo amministrativo e da approvarsi dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.....

TITOLO X - DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE -.....

ARTICOLO 46 - Qualunque controversia derivante dal rapporto sociale che dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, anche nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori, ivi comprese quelle relative alla validità di delibere assembleari, sarà devoluta ad arbitrato secondo il regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte e nel rispetto della disciplina prevista dagli artt. 34/35/36 del D.Lgs. n. 5/2003.....

ARTICOLO 47 - Per quanto non contemplato dal presente statuto valgono le vigenti disposizioni di legge.....

In originale firmato: Manuela Barboni - Francesco Terrone Notaio.....

CERTIFICO IO SOTTOSCRITTO DOTTOR FRANCESCO TERRONE NOTAIO IN TORINO, ISCRITTO AL COLLEGIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI TORINO E PINEROLO CHE LA PRESENTE COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO DI DOCUMENTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 COMMA 1 DEL D.LGS 7 MARZO 2005 NUMERO 82 (CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE IN ACRONIMO "CAD") IN VIRTU' DELLA PRESENTE ATTESTAZIONE NOTARILE SOSTITUISCE AD OGNI EFFETTO DI LEGGE L'ORIGINALE.

TALE COPIA E' STATA DA ME DIGITALMENTE FIRMATA ATTRAVERSO LA MIA SMART CARD NOTARILE RILASCIATA DAL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 COMMA 4 DEL CAD LA PRESENTE ESONERA DALLA PRODUZIONE E DALL'ESIBIZIONE DEL DOCUMENTO CARTACEO ORIGINALE.

TORINO LI 15 APR 2024

Copia conforme all'originale munita delle prescritte firme
Torino 15/04/2024